



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

ALLEGATO 2 - DR 8298/2023

[Accordo di Riservatezza]



**Allegato al Regolamento di Ateneo [Regolamento per l'attivazione e la gestione dell'Identità Alias]
EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 8298 DEL 13/07/2023**

RICHIAMATO il “Regolamento per l’attivazione e la gestione dell’Identità Alias”, di seguito il “Regolamento”, adottato dall’Università Vita-Salute San Raffaele;

CONSIDERATA la richiesta presentata da _____, nato/a a _____ il _____ CF _____, di attivazione di una Identità Alias, mediante attribuzione di una identità provvisoria avente validità unicamente all’interno dell’Ateneo, al fine di consentirgli/le il concreto esercizio della propria autodeterminazione di genere;

PRESO ATTO che _____ dichiara, per i soli effetti del presente accordo di riservatezza, di aver individuato come nome di elezione _____ (di seguito “Nome di Elezione”)

TRA

Università Vita-Salute San Raffaele, con sede legale in Milano, via Olgettina n. 58 CAP 20132, codice fiscale 97187560152, p.iva 13420850151, numero REA: MI – 1511742, in persona di [°] (di seguito “Università”)

E

_____, nata/o a _____, il _____, CF _____ in qualità di _____ dell’Università Vita-Salute San Raffaele (di seguito denominato “il/la Richiedente”),

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

1. Sulla base del principio di autodeterminazione di genere, l’Università accoglie la volontà del/della Richiedente e, a tutela del benessere psicofisico della persona che ne fa richiesta, si impegna ad attivare l’Identità Alias, mediante assegnazione di una identità, provvisoria e non consolidabile, e a rilasciare un nuovo badge/libretto universitario, un nuovo account di posta elettronica e targhette identificative (ove necessarie) con il Nome di Elezione, che possono essere esibiti e utilizzati esclusivamente all’interno dell’Università.
2. L’Identità Alias è inscindibilmente associata a quella riferita all’identità anagrafica legalmente riconosciuta e resta attiva per tutta la durata di quest’ultima, salvo quanto previsto dall’articolo 3 comma 4 del Regolamento.
3. Resta fermo, per tutti coloro che intervengono nella procedura per l’attivazione e la gestione dell’Identità Alias e per coloro cui viene comunicata l’Identità Alias del Richiedente, l’obbligo alla riservatezza nel trattamento dei dati sensibili del Richiedente l’Identità Alias.
4. La figura di riferimento (di seguito il “Referente di Ateneo”) per la procedura relativa all’Identità Alias è [°].
5. Il/la Richiedente si impegna a segnalare preventivamente e tempestivamente, al Referente di Ateneo, l’intenzione di compiere attività all’interno dell’Università che abbiano rilevanza esterna, impegnandosi a verificare e concordare con lo/la stesso/a le modalità e le procedure di utilizzo della propria identità elettiva.
6. Il/la Richiedente si impegna a comunicare tempestivamente al/la Referente di Ateneo l’emissione della sentenza di rettifica di attribuzione di sesso e di nome da parte del Tribunale ovvero la decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica

7. L'Università tratta i dati indicati nel presente accordo secondo quanto disposto dalla normativa vigente e il personale dell'Ateneo che interviene nella procedura relativa all'Identità Alias è tenuto alla segretezza delle informazioni acquisite.

8. Il presente accordo di riservatezza ha efficacia dalla data della sottoscrizione e cessa immediatamente al venir meno dei presupposti che lo hanno determinato.

9. Per qualsiasi controversia derivante dal presente accordo è competente in via esclusiva il Foro di Milano

Luogo _____, li _____

Il Rettore/Consigliere Delegato

Luogo _____, li _____

Il/la Richiedente

Per presa visione

Luogo _____, li _____

Il/la Referente di Ateneo

